

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ALLA FAMIGLIA ED AL CITTADINO
SERVIZIO DI STATO CIVILE**

VADEMECUM

ACCORDI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DI:

- SEPARAZIONE TRA CONIUGI
- SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO
- RICONCILIAZIONE TRA CONIUGI SEPARATI
- MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO
- SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE

TRASCRIZIONE DI NEGOZIAZIONI ASSISTITE

COMUNE DI MATERA

SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICI DI STATO CIVILE

- Viale A. Moro – 75100 MATERA –

Dirigente: Dott.ssa Giulia MANCINO

Funzionario responsabile E.Q.: Sergio GALANTE

email: statocivile@comune.mt.it

pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Referenti:

Sig.ra Cinzia CHIETERA

(separazioni – divorzi – modifiche di accordi di separazione/divorzio)

e-mail: chietera.cinzia@comune.mt.it

Dott. Alessandro STATUTO

(trascrizioni negoziazioni assistite per separazioni – divorzi – modifiche di accordi di separazione o divorzio)

e-mail: statuto.alessandro@comune.mt.it,

L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, il martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

L'ufficio può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 al numero 0835.241338 (separazioni/divorzi/riconciliazioni) – 0835 241339 (negoziazioni assistite).

INDICE

1) ACCORDI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1.1)	Separazione/divorzio modifica delle condizioni di separazione/divorzio	5
1.1.1)	A chi è rivolto	5
1.1.2)	Descrizione del servizio	5
1.1.3)	Come fare	6
1.1.4)	Cosa serve.....	6
1.1.5)	Cosa si ottiene.....	6
1.1.6)	Tempi e scadenze.....	7
1.1.7)	Quanto costa.....	7
1.1.8)	Normativa di riferimento.....	7
1.2)	Riconciliazione di coniugi separati.....	8
1.2.1)	A chi è rivolto	8
1.2.2)	Descrizione del servizio	8
1.2.3)	Come fare	8
1.2.4)	Cosa serve.....	9
1.2.5)	Cosa si ottiene.....	9
1.2.6)	Tempi e scadenze.....	9
1.2.7)	Quanto costa.....	9
1.2.8)	Normativa di riferimento.....	9

2) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PRESSO ALMENO UN AVVOCATO

2.1)	A chi è rivolto	10
2.2)	Descrizione del servizio	10
2.3)	Come fare	10
2.4)	Cosa serve.....	10
2.5)	Cosa si ottiene.....	11
2.6)	Tempi e scadenze.....	11
2.7)	Quanto costa.....	11
2.8)	Precisazioni.....	11
2.9)	Normativa di riferimento	11

**3) SCIoglimento di Unione Civile/Modifica delle Condizioni di
SCIoglimento RESE DINANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

3.1)	A chi è rivolto	12
3.2)	Descrizione del servizio	12
3.3)	Come richiedere lo scioglimento dinanzi all'USC.....	12
3.4)	Cosa serve.....	13
3.5)	Cosa si ottiene.....	13
3.6)	Tempi e scadenze.....	13
3.7)	Quanto costa.....	13
3.8)	Normativa di riferimento	13

1) ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione/divorzio, riconciliazione tra coniugi)

I coniugi possono richiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili, lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile.

1.1 SEPARAZIONE/DIVORZIO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

1.1.1) A CHI È RIVOLTO

Coniugi che intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio.

1.1.2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La procedura si applica ai matrimoni civili e a quelli religiosi.

I coniugi possono richiedere la separazione, il divorzio o la modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:

- L'accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali.
- In caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione:
 - nell'ipotesi di separazione giudiziale, almeno 1 anno dalla data di comparizione dei coniugi in Tribunale;
 - nell'ipotesi di separazione consensuale, almeno 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi in Tribunale, dalla conferma dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziazione assistita.
- I coniugi non devono avere figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare n. 6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non quelli avuti da altre relazioni.
- L'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2015 del 24 aprile 2015 (<https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-servdemo-24-04-2015.pdf>).
- L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

La separazione o il divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario un atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

FASE ISTRUTTORIA: i coniugi, o solo uno di loro, devono presentarsi dinanzi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell'atto di conferma (nel caso di separazione/divorzio), d'intesa con le parti.

REDAZIONE DELL'ACCORDO (separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio): entrambi i coniugi devono presentarsi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nell'occasione, sarà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni. La data di conferma riportata nell'atto di accordo non può essere modificata.

CONFERMA DELL'ACCORDO (separazione o divorzio): i coniugi devono sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella della sottoscrizione dell'accordo (durante il primo appuntamento).

Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di mancata conferma, annullando così il precedente accordo e, in tal caso, sarà necessario ripetere tutta la procedura.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE: qualora i coniugi siano in accordo tra loro, nell'atto potrà essere fatta menzione di un eventuale assegno di mantenimento/divorzile.

1.1.3) COME FARE

Su appuntamento, telefonando al Servizio di Stato Civile del Comune di Matera – ufficio matrimoni (tel. 0835.241338).

Il secondo appuntamento per la conferma dell'accordo (separazione o divorzio) viene stabilito in occasione del primo appuntamento, in accordo con l'ufficio.

1.1.4) COSA SERVE

Copia del documento di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

1.1.5) COSA SI OTTIENE

Separazione, divorzio o modifica dei contenuti dell'accordo di separazione/divorzio.

1.1.6) TEMPI E SCADENZE

Sottoscrizione immediata all'appuntamento. La separazione o il divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti.

1.1.7) QUANTO COSTA

Diritto fisso di 16 Euro, da versare, in occasione dell'accordo, con bonifico bancario sul conto il cui codice IBAN sarà indicato dall'Ufficiale di Stato Civile, con la seguente causale: SERVIZIO DI STATO CIVILE, APPUNTAMENTO DEL _____. La ricevuta deve essere consegnata nel giorno fissato per la redazione dell'atto.

1.1.8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 55 del 06/05/2015;

Legge n. 162 del 10/11/2014;

D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001;

D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

1.2) RICONCILIAZIONE DI CONIUGI SEPARATI

L'art. 157 del Codice Civile permette ai coniugi legalmente separati di riconciliarsi, annullando, di fatto l'atto di separazione.

1.2.1) A CHI È RIVOLTO

Coniugi separati che intendono riconciliarsi, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere legalmente separati;
- il matrimonio deve essere stato celebrato o trascritto nel Comune di Matera;
- almeno uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune di Matera.

1.2.2) DESCRIZIONE

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.

La competenza dell'ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 lett. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all'esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

Se i coniugi sono residenti all'estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

Presupposto per l'accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, oppure una sentenza di separazione giudiziale, oppure un accordo di separazione dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, oppure una convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Entrambi i coniugi devono manifestare la volontà alla riconciliazione, indicando la data in cui la stessa è avvenuta.

La dichiarazione viene iscritta negli archivi dello stato civile e annotata a margine dell'atto di matrimonio.

1.2.3) COME FARE

Nel caso in cui i coniugi raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:

- all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove è stato trascritto il matrimonio;
- all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
- all'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all'estero;
- al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell'atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).

Le dichiarazioni rese all'estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui sia competente il Comune di Matera, è necessario fissare un appuntamento direttamente con l'addetto dell'ufficio matrimoni del Servizio di Stato Civile (piano terra del palazzo municipale sito alla via A. Moro) o telefonicamente al n. 0835.241338.

1.2.4) COSA SERVE

Documento di identità in corso di validità di entrambi i coniugi che intendono riconciliarsi

1.2.5) COSA SI OTTIENE

La riconciliazione dei coniugi legalmente separati.

Al momento della redazione dell'atto, i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione.

L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio.

1.2.6) TEMPI E SCADENZE

La procedura ha effetto immediato e termina con l'appuntamento.

1.2.7) QUANTO COSTA

Il servizio è gratuito.

1.2.8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 lett. g)

Codice civile art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione

2) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PRESSO ALMENO UN AVVOCATO (separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione/divorzio)

I coniugi possono richiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, oltre che presso l'ufficio di Stato Civile, anche presso almeno un avvocato.

2.1) A CHI È RIVOLTO

Il servizio è rivolto a coloro che hanno contratto matrimonio nel Comune di Matera (con rito civile o religioso), o anche all'estero e lo stesso sia stato trascritto nel Comune di Matera e che intendono separarsi, divorziare o modificare gli accordi di separazione/divorzio.

2.2) DESCRIZIONE

L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all'art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (unico per entrambi i coniugi o uno o più per ciascun coniuge).

Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli.

Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.

L'avvocato (unico o uno o più per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.

Il Comune competente a ricevere l'accordo è:

- il Comune di celebrazione del matrimonio;
- il Comune di trascrizione del matrimonio se celebrato all'estero.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, occorrerà rivolgersi all'avvocato scelto.

2.3) COME FARE

Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

2.4) COSA SERVE

Una volta formalizzato l'accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

- Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione del matrimonio se celebrato all'estero.

2.5) COSA SI OTTIENE

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2.6) TEMPI E SCADENZE

Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'ufficio matrimoni.

2.7) QUANTO COSTA

La trascrizione della negoziazione assistita viene effettuata senza alcun costo.

2.8) PRECISAZIONI

La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC e dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell'avvocato.

Per l'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

2.9) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 55 del 6 maggio 2015;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132";
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

3) SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE / MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DINANZI ALL'USC

Per le coppie di uniti civilmente non vi è separazione, ma unicamente scioglimento. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti, anche separatamente, manifestano la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile.

3.1) A CHI E' RIVOLTO

Possono concludere gli accordi di scioglimento dell'unione civile, o modificare le condizioni di scioglimento, davanti all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Matera le coppie in cui:

- almeno uno dei due è residente nel Comune di Matera;
- abbiano costituito l'unione nel Comune o abbiano trascritto l'atto, in caso di matrimonio/unione civile all'estero.

3.2) DESCRIZIONE

L'unione civile si scioglie automaticamente nei seguenti casi:

- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia, se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- manifestazione di volontà di scioglimento. Non si applica all'unione civile la separazione personale tra le parti, prevista solo nel caso di matrimonio.

Lo scioglimento può essere richiesto:

- dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- presso il Tribunale su domanda congiunta o unilaterale degli uniti;
- attraverso negoziazione assistita tramite avvocati.

3.3) COME RICHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DINANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Lo scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile prevede che le parti si presentino tre volte:

- A) Manifestazione di volontà di scioglimento che può essere:**
 - congiunta se entrambi gli uniti si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile;
 - unilaterale se una sola parte si presenta davanti all'Ufficiale di Stato Civile. La manifestazione di volontà deve essere previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica, o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, da produrre all'atto di manifestazione. La comunicazione è a cura della persona interessata.
- B) Accordo di scioglimento:** dopo almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento, le parti si presentano di nuovo davanti all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di scioglimento. Per questo atto dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a Euro 16,00
- C) Conferma dello scioglimento:** decorsi almeno 30 giorni dalla data dell'accordo di scioglimento, le parti si presentano nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell'accordo di scioglimento. In caso di mancata presenza anche di una sola delle parti, l'atto di accordo è annullato e, in tal caso, sarà necessario ripetere tutta la procedura.

E' necessario richiedere appuntamento telefonando al Servizio di Stato Civile del Comune di Matera – ufficio matrimoni (tel. 0835.241338).

3.4) COSA SERVE

Copia dei documenti di identità in corso di validità.

3.5) COSA SI OTTIENE

Lo scioglimento dell'unione civile.

3.6) TEMPI E SCADENZE

Accordo di scioglimento: dopo almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento.

Conferma dello scioglimento: decorsi almeno 30 giorni dalla data dell'accordo di scioglimento.

3.7) QUANTO COSTA

Diritto fisso di 16 Euro da versare, in occasione dell'accordo, con bonifico bancario sul conto il cui codice IBAN sarà indicato dall'Ufficiale di Stato Civile, con la seguente causale: SERVIZIO DI STATO CIVILE, APPUNTAMENTO DEL _____. La ricevuta deve essere consegnata nel giorno fissato per la redazione dell'atto.

3.8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144;

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76.